



Istituto Comprensivo Statale
"ITALO CALVINO"

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA www.calvinovillaricca.gov.it

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630

e-mail: naic885001@istruzione.it; pec naic885001@pec.istruzione.it tel.-fax 081/818.16.85

Prot. n. 4412/02-01 del 25/11/2019

ANNO SCOLASTICO 2019/20

IPOTESI di

**CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

Il giorno 25 novembre 2019 alle ore 14.30 nei locali dell'Istituto Comprensivo sede di via Bologna, viene sottoscritto il presente CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO che sarà pubblicato sul sito istituzionale e sarà inviato ai Revisori dei Conti, alle OO.SS. territoriali, all'ARAN, al CNEL, corredato dalla relazione tecnica del DSGA, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria, e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Raffaele Ruggiero

PARTE SINDACALE

Le organizzazioni sindacali provinciali

Sono presenti alla contrattazione in qualità di RSU i sigg.:

1. Palumbo Carmela
2. Santillo Vincenza

Carmela Palumbo
Vincenza Santillo

ed i Terminali associativi:

1. Corporente Giulia (CISL)
2. De Carlo Equizia (CISL)

Giulia Corporente
Equizia De Carlo

ed in qualità di dirigenti sindacali:

Iannelli Viviana (GILDA)

Viviana Iannelli

[Handwritten signatures]

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I. Calvino" di Villaricca, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al

Handwritten signatures and initials in black ink, located on the right side of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large 'H' at the top, and several cursive signatures below it.

dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.


2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);



- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

3. Le parti richiamano il verbale della seduta del 5 settembre 2019 e convengono di confermare, relativamente alle materie oggetto di confronto, quanto stabilito nella contrattazione integrativa d'istituto relativa agli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, come di seguito specificato.

3.1 - L'orario definitivo di servizio per il personale docente sarà articolato sulla base dei seguenti criteri:

L'orario di servizio si articola su cinque giorni la settimana.

Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono superare le sei ore giornaliere; va prevista almeno un'ora di intervallo nel caso in cui nell'orario non sia compresa la mensa. Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro il mese successivo. In caso di mancato recupero del ritardo, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso di eventuale modifica temporanea dell'orario di servizio, i docenti interessati saranno informati almeno un giorno prima.

Le attività funzionali all'insegnamento saranno programmate nell'ambito del Piano annuale delle attività da parte del Dirigente. Questi, per improrogabili esigenze e necessità sopravvenute, può disporre l'effettuazione di attività non previste.

Ogni docente della scuola Secondaria di I grado mette a disposizione un'ora settimanale per il ricevimento dei genitori. Ogni docente per la scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria mette a disposizione un'ora quindicinale da collocare nel quadro orario.

Nei periodi di sospensione delle lezioni, dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 giugno, l'orario di lavoro si assolve con la partecipazione ad attività funzionali all'insegnamento proposte dal Collegio e predisposte dal Dirigente nel Piano Annuale delle attività come previsto dall'art. 27 del C.C.N.L. 06/09, nonché con la

partecipazione ai corsi di aggiornamento, ivi compresi quelli di informazione/formazione sulla sicurezza.

3.2 - L'assegnazione del personale ATA ai servizi amministrativi e ausiliari è effettuata sulla base di parametri oggettivi, in risposta alle esigenze delle attività educativo-didattiche e alle necessità organizzative di funzionamento dell'istituzione scolastica.

I carichi di lavoro sono ripartiti in modo equilibrato tra il personale.

L'assegnazione del personale alle attività aggiuntive è regolata dai seguenti criteri: a) professionalità specifica accertata; b) disponibilità individuale manifestata mediante adesione formalizzata; c) rotazione tra il personale interessato; d) turnazione in caso di mancato accordo.

3.3 - L'assegnazione del personale docente alle attività del P.T.O.F. e retribuite con il Fondo d'Istituto, ad eccezione degli incarichi fiduciari di diretta competenza del dirigente, è determinata dai seguenti criteri espressi nell'ordine: professionalità documentata; esperienza precedente riconosciuta; titoli culturali; formazione acquisita attraverso la frequenza di corsi coerenti con l'attività da svolgere; anzianità di servizio da valere come criterio di precedenza in caso di parità.

Il dirigente, nel caso vi sia concorrenza per gli incarichi da assegnare, si avvale dell'opera di una commissione eletta dal Collegio dei Docenti o del Comitato di Valutazione del Servizio, previa ratifica dello stesso Collegio dei Docenti.

Gli incarichi saranno comunque assegnati evitando il cumulo degli stessi a pochi o a un solo docente, salvo i casi nei quali non vi siano aspiranti e nel rispetto del principio della rotazione.

3.4 - L'assegnazione dei docenti alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura per tutto l'anno scolastico. Saranno osservati i criteri stabiliti nella circolare M.I.U.R. 01/09/2011 prot. A00DGPER6900.

I docenti in servizio interessati al trasferimento in un altro plesso presentano istanza al DS entro il 30 giugno e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.

Il docente al quale sono assegnate sezioni, classi o posti aggiuntivi diversi da quelli attesi o richiesti, può presentare reclamo entro cinque giorni dal provvedimento, richiedendo adeguata motivazione scritta.

Per motivate esigenze organizzative, di servizio o per incompatibilità ambientali, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più docenti.

3.5 - L'assegnazione dei Collaboratori scolastici ai plessi/succursali è di durata annuale e avverrà in relazione alla circolare MIUR01/09/2011 prot. A00DGPER6900.


I benefici previsti dalla legge 104/92 non rientrano tra i criteri per l'assegnazione ai plessi. Il Dirigente scolastico valuterà discrezionalmente casi particolari, nei limiti delle possibilità e della natura dei bisogni relativi alle necessità della scuola.

Il personale in servizio interessato al trasferimento in un altro plesso presenta istanza al Dirigente scolastico entro il 30 giugno e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.

L'attività del collaboratore scolastico può svolgersi, nell'ambito della stessa giornata di lavoro, anche su due distinti plessi, per esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico, per motivi di servizio ed organizzativi o per incompatibilità ambientali, può derogare a tali principi.

3.6 - Ai sensi dell'art. 1, comma 124 della Legge 107/2015, «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».



Il Piano Annuale delle attività di aggiornamento e di formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei Docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF.

Di norma le iniziative di formazione e aggiornamento si svolgono al di fuori dell'orario di servizio.

Le modalità di fruizione del diritto alla formazione sono quelle previste dall'art. 64 del CCNL 29/11/2007.

Il personale docente potrà autoaggiornarsi utilizzando le risorse previste dall'art. 1, comma 121 della Legge 107/2015, e quelle che eventualmente dovessero pervenire ai sensi della legge 440 e seguenti, dietro formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali risorse saranno distribuite tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese sostenute con i fondi disponibili. I rimborsi avverranno a fronte di regolare ricevuta per corsi di aggiornamento da parte dell'amministrazione scolastica, MIUR (escluse le UNIVERSITÀ), Enti patrocinati e convenzionati con l'amministrazione scolastica, seminari dell'amministrazione scolastica, dei sindacati del comparto scuola, abbonamenti a riviste scolastiche.


CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio dei plessi di via Bologna e di via Palermo, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede di via Bologna, da individuarsi di volta in volta, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché i servizi minimi, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività in ciascuna delle sedi (via



Bologna e via Palermo). La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'a.s. 2019/2020 il monte ore spettante è quantificato in 52 ore.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire, indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/1999, stipulato in attuazione della legge 146/90.

Il dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni:

- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede;
- per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di esami;
- per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore scolastico per ogni sede di mensa;
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo integrativo: il Direttore S.G.A., 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico.
- per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la vigilanza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio del sorteggio. Il dirigente comunica al personale ATA interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del personale da obbligare, il dirigente indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Il personale che non aderisce allo sciopero è tenuto a rispettare il regolare orario di servizio.

I docenti, ove ve ne siano le condizioni, sono tenuti ad assicurare le attività didattiche e comunque la vigilanza sugli alunni presenti con l'ausilio dei collaboratori scolastici.

3. Scioperi brevi. Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione dell'attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La programmazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima o l'ultima ora di lezione (non essendo consentita la formula alternativa). La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento (es. riunione di un Consiglio di classe) deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.

Gli scioperi in occasione di scrutini intermedi non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.

“Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione.

Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.

Limiti temporali agli scioperi. Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato. Non possono essere superati i limiti di 40 ore (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'Infanzia e Primaria e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) nella scuola secondaria di I grado, per scioperi brevi e/o giornalieri. Non possono essere effettuati scioperi per più di due giorni consecutivi e tra un'azione di lotta e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a dieci giorni.

Preavviso volontario di adesione. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero, può chiedere ai docenti se intendono aderire.

La comunicazione di adesione ha carattere volontario, non c'è obbligo di dire sì o dire no.

Il docente che ha preventivamente dichiarato l'adesione, nel caso decida successivamente di non scioperare, potrebbe vedere rifiutata dal capo d'Istituto la sua offerta tardiva di revoca.

4. Permessi retribuiti, permessi orari, recuperi e ferie – Personale docente.

I permessi retribuiti di cui all' art. 15 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 2006/2009 sono concessi dal dirigente previa presentazione di richiesta scritta con un anticipo di tre giorni rispetto al periodo richiesto, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali è possibile effettuare la richiesta anche telefonicamente la mattina del giorno stesso. Nell'autocertificazione prodotta dal docente, per evidenti motivi di privacy, la motivazione deve essere indicata in modo generico.

Il DS concede permessi orari, anche per le attività funzionali all'insegnamento.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso orario – che non può superare la metà dell'orario di servizio giornaliero (per i docenti fino ad un massimo di due ore e riferiti ad unità minime che siano orarie di lezione) e, complessivamente, in un anno scolastico 18 ore per i docenti di Scuola Secondaria di I grado, 24 ore per i docenti della Scuola Primaria e 25 ore per i docenti della Scuola dell'Infanzia – va richiesto per particolari esigenze personali al Dirigente

con comunicazione scritta. La richiesta di permesso si intende accolta se il DS non indica i motivi del diniego. La concessione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio ed alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Scolastica. Il recupero, da effettuarsi entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso e, comunque, entro l'anno scolastico in corso, avverrà in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, previa comunicazione. Il recupero avverrà prioritariamente con supplenze nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

L'esercizio del diritto alle ferie di cui all'art. 13 del CCNL vigente è riconosciuto previa richiesta formale almeno tre giorni prima dell'utilizzo.

I docenti che intendono fruire delle ferie durante le attività didattiche, per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, devono inviare istanza al DS almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La concessione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio ed alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Scolastica.

Viene istituita la **Banca delle ore**, intesa come realizzazione di prestiti orari da scontare e di crediti da compensare, in una logica di scambi di prestazioni tra colleghi nell'ambito della stessa classe. Il docente può scambiare ore di lezione con un collega a condizione che tale scambio non alteri il quadro generale dell'orario di lezione annuale, previa comunicazione scritta al Dirigente. Per tutto l'anno scolastico i docenti potranno scambiarsi fino a: 25 ore per la scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria, 18 ore per la scuola secondaria di 1° grado. I debiti ed i crediti dovranno essere tutti compensati entro il 31 maggio 2020, in caso contrario si provvederà d'ufficio ad effettuare la compensazione secondo le esigenze della scuola.

5. Fruizione dei permessi retribuiti e orari, recuperi e ferie – Personale ATA.

Permessi orari e recuperi.

Il permesso orario, che non può superare la metà dell'orario di servizio giornaliero e, complessivamente, le 36 ore in un anno scolastico, va richiesto al DSGA con comunicazione scritta, specificandone il motivo. Il recupero con ore di lavoro, da effettuarsi entro i due mesi successivi e, comunque, entro l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni di maggiore necessità di servizio, previa comunicazione del DSGA.

Il recupero delle attività non retribuite con il fondo d'Istituto avviene prioritariamente durante le vacanze natalizie, pasquali e nel periodo estivo.

Ferie.

Per quanto concerne le ferie riferite all'anno scolastico precedente (2018/2019), il personale potrà farne richiesta ed usufruirne entro e non oltre il **30/04/2020**.

Le ferie estive saranno fruite nel rispetto del piano predisposto dal DSGA.

Le richieste devono essere formulate entro la fine del mese di maggio 2020.

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno.

In caso d'istanze afferenti a stessi periodi, le domande saranno positivamente evase considerando il criterio della rotazione annuale o, in ultima analisi, procedendo al sorteggio.

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L., per iscritto almeno tre giorni prima al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Durante il periodo feriale saranno garantiti i contingenti minimi ed in ogni caso la presenza degli assistenti amministrativi indispensabile alla continuità del servizio.

Permessi retribuiti, art. 15 comma 1 del C.C.N.L. 2006/2009, art. 31 del C.C.N.L. 2016/2018.

I permessi retribuiti, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, saranno concessi previa presentazione della domanda al DS almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, nello stesso giorno della fruizione. L'eventuale diniego della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificandone i motivi.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA


1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.


Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio



1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized initials and names, located in the bottom right corner of the page.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2019/2020 (nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019)	Lordo dipendente	Lordo Stato
a) Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse deve rispettare i vincoli di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL 19/04/2018	€ 36.538,38	
b) Funzioni strumentali al PTOF	€ 4.075,91	
c) Incarichi specifici personale ATA	€ 1.941,22	
d) Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.291,98	
e) Attività complementari di educazione fisica	€ 648,53	
f) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 228,88	
Avanzo FIS anni precedenti	€ 7.385,42	
Avanzo ore eccedenti	€ 5.795,05	
Fondo di riserva (5%)	€ 2.096,19	
Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2019/2020	€ 4.020,00	
Disponibilità FIS decurtata dell'indennità di Direzione DSGA e del fondo di riserva	€ 35.807,61	

Attribuzione al personale docente 70%	€ 25.065,33	
Attribuzione al personale ATA 30%	€ 10.742,28	

3. Con la medesima nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 è stata inoltre comunicata l'assegnazione dei seguenti fondi:

g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015: € 12.391,27 lordo dipendente per l'a.s. 2019-2020.

Relativamente ai *progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)*, nel corso del corrente anno scolastico saranno attuati, a seguito di appositi finanziamenti, i seguenti progetti: PON Competenze di base seconda annualità (10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69 per un importo di € 19.911,60 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113 per un importo di € 44.905,20); Scuola viva quarta annualità, per un importo di € 55.000; PON Inclusione sociale seconda annualità per un importo di € 39.823,20.

I criteri di selezione del personale docente interno sono stati deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21-- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Nello specifico, il Fondo dell'Istituzione Scolastica, costituito dalle economie degli anni precedenti e dai finanziamenti di competenza, rimane finalizzato:

- a retribuire le prestazioni rese dal personale docente e ATA dell'ICS di Villaricca (NA);
- al sostegno del processo di autonomia scolastica;
- al finanziamento delle attività indicate dell'art. 88 del CCNL del 2006-2009;
- alla piena realizzazione del PTOF mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il miglioramento delle condizioni organizzative che, anche facilitando l'innovazione e la ricerca, favoriscano la crescita della qualità dell'offerta formativa, il pieno diritto all'istruzione con efficaci ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività nonché del servizio;
- alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta formativa di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio (art. 83 comma 1 CCNL 2006-2009).

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, si concorda di ripartire il Fis – depurato del fondo di riserva, dell'indennità di direzione DSGA e sostituzione del DSGA – nella percentuale del 70% per i docenti e del 30% per il personale ATA. Pertanto, sono assegnati per le attività del personale docente € 25.065,33 e per le attività del personale ATA € 10.742,28.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Non sono al momento stati assegnati a questo istituto fondi per la formazione del personale. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, tale esigenza sarà soddisfatta attraverso la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla rete d'Ambito n. 17, destinataria di specifiche risorse.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

PERSONALE DOCENTE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a) supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.)	€ 9.590,00	
b) supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.)	€ 2.800,00	
c) supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.)	€ 2.030,00	
d) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	€ 10.640,00	
e) attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc)	€ 0,00	
TOTALE FIS docenti	€ 25.060,00	

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO	n. ore	Lordo dipend.	Lordo Stato
Supporto alle attività organizzative			
1° Collaboratore del Dirigente Scolastico	200		
2° Collaboratore del Dirigente Scolastico	190		
Referente scuola Primaria via Palermo	26		
Referente scuola Infanzia via Palermo	18		
Referente scuola Infanzia via Bologna	22		
Referente alla multimedialità (Animatore digitale)	15		
Commissione graduatorie docenti a tempo indet. e formaz. classi	18		
Commissione graduatorie a tempo determinato	12		
Referente sito web	15		
Tutor docenti neoimmessi	12		
Tutor TFA sostegno	20		
Supporto alla didattica			
Coordinatori dipartimenti disciplinari	12		
Coordinatori classe secondaria	60		
Coordinatori di intersezione	8		
Coordinatori interclasse primaria	20		
Correzione prove INVALSI docenti Primaria	60		
Supporto all'organizzazione della didattica			
Responsabile somministrazione farmaci	9		

Referente BES	14		
Referente dispersione scolastica	8		
Referente cyberbullismo	8		
Componenti GLI	12		
Referente orientamento e organizzazione open day	10		
Referente uscite didattiche Infanzia	8		
Referente uscite didattiche Primaria	16		
Referente Biblioteca	16		
Referente Laboratorio multimediale	15		
TOTALI	824	€ 14.420,00	

PROGETTI A CARICO DEL F.I.S.	n. ore	Lordo dipend.	Lordo Stato
Scuola Secondaria			
La forza sia con te! Corso di Shiatsu III	20+2		
Scuola Primaria			
“Repetita iuvant”	40		
“Narrazioni inclusive: lettura, scrittura e attività espressive”	38		
“Allez vite!!! Parlez vous francais?”	40		
“Parole, Parole, Parole...conta che ti passa!”	28+2		
“Ground volleyball” (Una volta seduti a terra siamo tutti uguali)	40		
Scuola dell’Infanzia			
“Botanica a scuola”	54+6		
“Se faccio capisco”	36+6		
TOTALI	296+16	€ 10.640,00	

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

COLLABORATORI SCOLASTICI	Lordo dipendente	Lordo Stato
a) flessibilità oraria e ricorso alla turnazione	€ 0,00	
b) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti, per aggravio in determinati periodi (iscrizioni, aggiornamento graduatorie, ecc.), per servizio esterno, piccole manutenzioni, spostamento di suppellettili, supporto attività teatrali e manifestazioni, supporto mensa, gestione notturna antifurto	€ 2.875,00	
c) assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica	€ 2.625,00	
d) monte ore eccedenti	€ 875,00	
TOTALE FIS collaboratori scolastici	€ 6.375,00	

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Lordo dipendente	Lordo Stato
a) flessibilità oraria e ricorso alla turnazione	€ 0,00	
b) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti	€ 2.755,00	
c) assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica	€ 000	
d) monte ore eccedenti	€ 1.595,00	
TOTALE FIS assistenti amministrativi	€ 4.350,00	

TOTALE FIS ATA	€ 10.725,00	
-----------------------	--------------------	--

FUNZIONI STRUMENTALI	Lordo dipend.	Lordo Stato
AREA 1 PTOF	€ 506,31	
AREA 1 PTOF	€ 506,30	
AREA 1 PTOF	€ 506,30	
AREA 2 SOSTEGNO	€ 759,50	

AREA 2 SOSTEGNO	€ 759,50	
AREA 3 PROGETTI	€ 759,50	
AREA 3 PROGETTI	€ 759,50	
AREA 4 RELAZIONI CON GLI ENTI ESTERNI	€ 759,50	
AREA 4 RELAZIONI CON GLI ENTI ESTERNI	€ 759,50	
TOTALE	€ 6.075,91	

Attività complementari di educazione fisica	Lordo dipend.	Lordo Stato
TOTALE	€ 674,11	

Progetti relativi alle aree a rischio	Lordo dipend.	Lordo Stato
TOTALE	€ 228,88	

L'attribuzione dei compensi sopra descritti e di eventuali riposi compensativi saranno proporzionati al servizio effettivamente prestato e ai giorni complessivi di presenza.

Per gli incarichi specifici di cui all'art. 47 del vigente CCNL si terrà conto delle esigenze di servizio, delle esperienze pregresse, delle professionalità, delle mansioni e della incompatibilità prevista per i beneficiari dell'ex art. 7.

Saranno attribuiti al personale ATA (C.S. e A.A.) con successiva lettera di incarico e alla liquidazione del compenso si provvederà, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, entro il 31/08/2020, tenuto conto della quota assegnata dal MIUR di € 1.941,22 lordo dipendente, secondo il seguente schema:

INCARICHI SPECIFICI	Lordo dipend.	Lordo Stato
Sostituzione DSGA per supplenza breve	€ 400,00	
Responsabile ufficio didattica	€ 300,00	
Responsabile ufficio personale	€ 300,00	
Accompagnamento diversamente abili	€ 268,54	
Accompagnamento diversamente abili	€ 268,54	
Supporto attività didattiche	€ 268,54	
Interventi di piccola manutenzione	€ 268,54	
Interventi di piccola manutenzione	€ 268,54	
Interventi di piccola manutenzione	€ 268,54	
Accompagnamento diversamente abili e pulizia personale	€ 330,00	
TOTALE	€ 2.941,22	

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019-2020 corrispondono a € 12.391,27 lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre;
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 150 euro lordo dipendente, quello più alto non potrà essere superiore a 800 euro.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni sette, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso a n. 3 unità di assistenti amministrativi e n. 7 unità di collaboratori scolastici.


TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico deve organizzare il Servizio di prevenzione e protezione. Designa all'uopo i lavoratori incaricati del primo soccorso, della prevenzione incendi, delle procedure di evacuazione e, in generale, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. I lavoratori designati (docenti ed ATA) devono essere appositamente formati, possedere le capacità



necessarie, essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. Essi non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. Non è prevista alcuna retribuzione per le attività connesse alla sicurezza, tranne che per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il DS, all'inizio di ogni anno scolastico, esegue una ricognizione generale del livello di informazione e di formazione dei lavoratori dipendenti e dei soggetti ad essi equiparati, sulla sicurezza e sulla salute, con particolare riferimento ai contenuti del D. Lgs. n. 81/2008.

L'informazione avviene per tutti in orario di lavoro, per il personale ATA preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Su richiesta del personale docente, con maggioranza dei consensi, l'informazione può avvenire per tutti i docenti in orario pomeridiano e non durante la sospensione delle attività didattiche.


TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora si verifichi una riduzione della disponibilità finanziaria comunicata con la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 20.
2. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
Il dirigente scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio
A consuntivo dell'attività, il dirigente richiede al personale docente una dichiarazione circa le attività realmente effettuate. Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il dirigente controlla i fogli firma presenza consegnati dai collaboratori al termine dell'anno scolastico. Le ore non effettuate non saranno retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto all'incarico ricevuto possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 25 % di quanto previsto inizialmente.
4. La presente ipotesi di contratto integrativo sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola, sezione Amministrazione trasparente.



I prospetti riepilogativi del Fondo dell'Istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO. SS. firmatarie del CCNL Scuola 2016/2018 e delle RSU della scuola.

Il prospetto generale dei compensi accessori erogati a tutto il personale sarà compilato entro il 15/07/2020. Tale prospetto conterrà: nome, cognome, incarichi svolti, ore aggiuntive di insegnamento svolte, ore aggiuntive funzionali all'insegnamento svolte, flessibilità, ecc.

Nei successivi cinque giorni, negli orari stabiliti dal DSGA, il personale interessato potrà consultare la voce di propria competenza per segnalare eventuali errori materiali.

Decorso tale termine, saranno liquidati i compensi spettanti al personale compatibilmente con l'accredito delle risorse alla scuola.

Il presente accordo decentrato consta di **n. 20 pagine** il cui contenuto viene integralmente letto, confermato e sottoscritto dalle parti convenute.

Le RSU

I Terminali Associativi
I Dirigenti sindacali

Il Dirigente Scolastico

